DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA "CONVIVENZA DI FATTO" AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 36, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76

All'Ufficio anagrafe del Comune di .

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

di cittadinanza _____ e

il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

di cittadinanza _____

- consapevoli delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

- ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n.76

DICHIARANO

1) di essere coabitanti avendo la "dimora abituale" a al seguente indirizzo:

_____;

2) di essere fra loro uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

3) di non essere fra loro vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

4) di essere a conoscenza che la cessazione della "stabile convivenza" allo stesso indirizzo comporterà l'annullamento automatico della registrazione della presente dichiarazione negli atti anagrafici

Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate al seguente recapito:

e-mail / pec _____

_____

Il/la dichiarante _____	Il/la dichiarante _____
Riconosciuto con _____ ai sensi dell'articolo 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000. _____ Il dipendente addetto _____	Riconosciuto con _____ ai sensi dell'articolo 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000. _____ Il dipendente addetto _____

La presente dichiarazione può essere anche inviata all'ufficio anagrafe unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità dei dichiaranti ai sensi dell'articolo 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, con uno dei seguenti mezzi: raccomandata, fax, per via telematica a uno degli indirizzi istituzionali del Comune.

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 - ESTRATTO INFORMATIVO
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso **e disciplina delle convivenze.**
(GU 11.118 de121-5-2016) - Vigente al: 5-6-2016

ART 1 (omessi commi da 1 a 35)

DEFINIZIONE "CONVIVENTI DI FATTO"
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per **«conviventi di fatto»** due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, **per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.**

CARCERI
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

RICOVERI E INFORMAZIONI MEDICHE
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

RAPPRESENTANZA
40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.

CASA DI COMUNE RESIDENZA – PROPRIETA' O AFFITTO
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel contratto.

GRADUATORIE ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.

UTILI D'IMPRESA
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

TUTELA – CURATELA - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

RISARCIMENTO DANNI PER DECESSO
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

CONTRATTO DI CONVIVENZA PER DISCIPLINARE I RAPPORTI PATRIMONIALI
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **contratto di convivenza.**
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.